



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO E AMBIENTE

del 16-10-2014
del 31-10-2014

Tel. 0522/590211

Fax 0522/590236

e-mail: urp@comune.albinea.re.it

oppure

segreteria@comune.albinea.re.it

sito Internet:

WWW.COMUNE.ALBINEA.RE.IT

P.IVA: 00441130358

Ordinanza n. 17/48

del 01/10/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO E AMBIENTE

PREMESSO che, l'articolo 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n° 152/2006 (comma inserito dall'art. 14, comma 8, del D. L. n° 91/2014 come convertito con la L. 116/2014) che cita testualmente:

"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."

RILEVATO CHE:

- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa vigente, in particolare la Direttiva 2000/29/CE, impone altresì misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare, in particolare si ricorda: il cancro batterico dell'actinidia, la cocciniglia del pino marittimo, vaiolatura delle drupacee, malsecco degli agrumi, colpo di fuoco batterico, flavescenza dorata della vite, punteruolo rosso delle palme;
- la bruciatura dei residui vegetali, in questi casi, è efficace anche per la non diffusione delle fitopatie;

RITENUTO necessario, in attuazione dell'articolo 182, comma 6 bis e nel rispetto dell'articolo 256 bis, comma 6 del Decreto Legislativo n. 152/2006 citato:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici,

fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;

- disciplinare in maniera uniforme sul territorio comunale l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

CONSIDERATE le ordinarie condizioni meteoriche, climatiche ed ambientali presenti ordinariamente nel territorio comunale e fatte salve specifiche disposizioni contingenti si ritiene opportuno disciplinare abbruciamento di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture;

VISTA la L n° 833/1978;

VISTA la L. R. E-R n° 19/1982;

VISTA il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 107;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 recante Norme in materia ambientale e, nello specifico:

- a) l'articolo 182, comma 6bis,
- b) l'articolo 184, comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali, i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile,
- c) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature; nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana,
- d) l'articolo 256 bis comma 6,

VISTO la Legge 21 novembre 2000 n. 353 , legge quadro in materia di incendi boschivi;

ORDINA

Che nel periodo dal **1 ottobre al 31 maggio**, è consentita la combustione nel luogo di produzione di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) - nella quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro, come previsto dall'articolo 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n° 152/2006, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi), dalle ore 7,00 alle ore 15,00, in singoli cumuli di dimensioni non superiori ad un stero avendo cura di isolare l'intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento, a condizione che:

1. il luogo ove avviene la combustione sia:
 - a. fuori dal perimetro del centro abitato;
 - b. lontano almeno 100 metri da materiali che possano facilmente incendiarsi e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco;

- c. lontano almeno 50 metri da edifici di terzi, strade, parcheggi, piste ciclabili ed infrastrutture con finalità pubbliche (reti elettriche aeree e sotterranee, reti gas, reti acqua, reti telefoniche), inoltre non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
2. durante tutte le fasi della combustione e fino al completo spegnimento delle braci sia assicurata una costante vigilanza da parte del proprietario o del conduttore del fondo o di persona di fiducia di uno di questi;
3. le operazioni devono svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
4. la combustione venga interrotta nel momento in cui il fumo che proviene dal cumulo non si alzi in cielo con andamento tendenzialmente verticale per almeno 15/20 metri;
5. qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
6. nelle aree agricole adiacenti ai boschi ubicate ad una distanza a 100 (cento) metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
7. è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
8. nei mesi di luglio e agosto, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni di metereologiche o ambientali non favorevoli;
9. il materia da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l'eccessiva produzione di fumo;

COMUNICA

Che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

RENDE NOTO CHE

- le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (P.M.R. euro 100,00), prevista dall'art. 7 bis del D. Lvo n° 267/2000, con le procedure contenute nella L. n° 689/1981 - l'organo competente a ricevere il rapporto, ad irrogare la sanzione amministrativa ed a ricevere eventuali scritti difensivi e documenti (i cosiddetti ricorsi) è individuato, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge citata nel Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente; i proventi sanzionatori (è possibile il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art 16 comma 1 della Legge citata) sono introitati dal Comune;

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a chi effettua la combustione o, nel caso che questi non sia individuato, a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente dell'area in questione;

- rimane salva ed impregiudicata l'azione penale;

DISPONE CHE

- il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on Line per 15 giorni;
- il Comune, attraverso disposizioni anche verbali dei suoi funzionari, ha la facoltà di far sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento delle operazioni di abbruciatura ogni qual volta ciò sia ritenuto opportuno ovvero sia necessaria l'effettuazione di una programmazione della medesima in considerazione di particolari condizioni ed esigenze locali;
- la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento delle violazioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche, Corpo Forestale dello Stato e le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia, nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

COMUNICA CHE

- ai sensi della L. n° 241/1990:
 - o il responsabile del presente procedimento per l'Amministrazione Comunale è il Geom. Valter Croci, Responsabile dell'Area LL. PP. Patrimonio ed Ambiente, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Albinea.
 - o contro la presente ordinanza può essere presentato:
 - ricorso al T.A.R. dell'Emilia-Romagna (Sezione di Parma) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Li 01/10/2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Croci Valter